

RG.n. [REDACTED]



TRIBUNALE CIVILE DI [REDACTED]

TERZA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario Onorario dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 21, presso lo studio degli Avvocati Loredana Scarpati, Gaetano Mazza e Gianluca Mazza, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura posta in calce all'atto di opposizione

-opponente-

CONTRO

Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Roma alla Via Grezar n. 14 elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

-opposta-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.



Preliminarmente va affrontata la disamina dell'ammissibilità dell'atto introduttivo e della competenza territoriale del giudice adito.

L'opposizione proposta ha ad oggetto la contestazione della cartella esattoriale n° [REDACTED] attraverso la quale l'opponente era edotto di essere debitore, coobbligato, per la complessiva somma di € 54.178, [REDACTED]. Tale somma veniva iscritta al ruolo n° [REDACTED] per il recupero delle agevolazioni L. 662/96.

A base dell'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale vi è una comunicazione di surroga Medio Credito Centrale a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n° [REDACTED] con la conseguenza che la presente opposizione va inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dall'art.615 I co.. c.p.c..

La giurisprudenza dominante è concorde nel ritenere che "a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa, l'interessato, al fine di far valere non già vizi che attengano alla formazione del titolo sulla base del quale il ruolo è stato formato, ma fatti estintivi del titolo stesso, non può far ricorso alla procedura ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, ma deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dallo stesso articolo, lo stesso giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; in tale ipotesi, tuttavia, non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per l'opposizione, bensì "in toto" il rito ordinario." (Sez. I, sent. n. 5279 del 12-04-2002, Cass. SS.UU. 562/2000, 489/2000, Sez. I, sent. n. 4891 del 07-03-2006).

Ne consegue che qualificando la presente opposizione come opposizione al precetto ai sensi dell'art.615 I co c.p.c.. risulta la giusta competenza territoriale del sottoscritto giudicante, dal momento che nel caso di specie, la cartella esattoriale (precetto) è stata notificata presso la residenza dell'opponente sita nel Comune di [REDACTED] e detto Comune ricade nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di [REDACTED]

Per quanto attiene l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell'ente esattore va precisato che a seguito di Cass. SSUU 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.

Peraltro l'ente concessionario non ha richiesto la chiamata in causa dell'Ente Creditore deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi e la giurisprudenza sul punto



stabilisce che l'opponente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (Cass. 9762/14).

Nel merito la mancata puntuale notifica, della comunicazione di surroga, indicata nell'atto impugnato ha leso il diritto di difesa dell'attore che non è stato messo in grado di formulare ed argomentare le proprie ragioni. Tale lesione, rende tutti gli atti conseguenti e successivi, privi di qualsiasi efficacia.

A tal proposito "Il primo comma dell'art. 6 dello Statuto dei Diritti del Contribuente disciplina che la notifica degli atti deve essere effettuata assicurando "l'effettiva conoscenza da parte del contribuente" in ossequio al principio che gli atti impositivi producono effetti solo dal momento in cui sono portati a conoscenza dei destinatari. La notificazione, infatti, è un procedimento attraverso il quale un soggetto porta a conoscenza di un altro soggetto un atto mediante la consegna allo stesso di una copia conforme all'originale dell'atto da notificare, pertanto, proprio al fine di assicurare l'effettiva conoscenza legale dell'atto il Legislatore ha previsto a carico del soggetto notificatore, delle specifiche modalità di notifica che, nel caso in cui non vengano rispettate, comportano la nullità o l'inesistenza della stessa. Riguardo la disciplina della notifica della cartella di pagamento, in virtù dell'art. 18 del D.Lgs n° 46/1999, le disposizioni di cui al Capo II, Titolo I e Titolo II del DPR n° 602/73, disciplinanti la riscossione coattiva delle Imposte dei Redditi, si applicano alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato, con la conseguenza che, qualsiasi sia la natura della somma iscritta a ruolo, si applica, per la notifica della cartella di pagamento, la disciplina dettata da tale decreto, ed in particolare dall'art. 26 DPR 602/73. Tale articolo rinvia a quanto stabilito, in materia di avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 60 DPR 602/73 che a sua volta recepisce, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del Titolo VI del Codice di Procedura Civile in tema di notificazione, con la rilevante differenza della previsione della necessaria sottoscrizione da parte del consegnatario e, con ulteriore formalità di rito introdotta dalla lettera b-bis per cui "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto..... il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo lettera raccomandata" ciò in ossequio alla ratio ispiratrice di siffatta norma che è quella di garantire una maggiore sicurezza dell'effettiva conoscenza, da parte del destinatario dell'atto, nel caso di notifica non effettuata a mani dello stesso. Da quanto sopra esposto risulta evidente che stante la mancata notifica si verifica la nullità dell'iscrizione nel ruolo esattoriale del credito vantato dall'ente creditore, in quanto il ricorrente non è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di



difesa, in quanto non ha potuto impugnare gli atti della procedura esattoriale ovvero la cartella di pagamento, in quanto mai ritualmente notificata. La mancata notifica implica la violazione sia dell'art. 24 della Costituzione sia la violazione della L. 241/90 sul procedimento amministrativo sia la violazione della L. 212/2000". Peraltro risulta configurabile la violazione dell'art.1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 e del d.lgs. n. 123/98. Tale normativa prevede che, prima dell'iscrizione a ruolo di tali tipo di pretese economiche deve essere inviata, al presunto debitore, l'intimazione di pagamento per l'ammontare delle rate non pagate, degli interessi di mora e del capitale residuo. Tale intimazione deve contenere, tra l'altro, una clausola del seguente tenore: "Decorso inutilmente il termine rituale per il pagamento, la Banca provvederà ad escutere la garanzia del Fondo ex L.662/96, con diritto di quest'ultimo di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata a titolo di escussione. Il credito vantato dal Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98, è assistito da privilegio generale". Orbene tali adempimenti non sono mai stati compiuti. Da qui ne consegue la nullità dell'iscrizione a Ruolo della somma richiesta, e di conseguenza la nullità di tutti gli atti successivi, tra cui compresa la cartella esattoriale impugnata. Per tali motivi la opposizione è fondata e, pertanto, va annullata la cartella esattoriale n. [REDACTED] emessa dall'opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.O.M.

Il Giudice Onorario di [REDACTED] definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:

-accoglie la opposizione e, per l'effetto annulla la cartella n. [REDACTED] impugnata.

Condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE al pagamento delle competenze e spese di giudizio che liquida in complessivi € 2859,00 di cui € 759,00 per spese ed € 2100,00 per competenze con attribuzione in favore degli Avvocati Gianluca Mazza ,Gaetano Mazza e Loredana Scarpati dichiaratisi attributari.

Il giudice onorario
dott. [REDACTED]